

Allegato "A" al Repertorio n. 22.246/13.106

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"OdV CASA CAMADIO"**

(Art.1 - Denominazione, Durata, Sede, Scopo ed Attività)

1. E' costituita in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'organizzazione di volontariato, nella forma di associazione riconosciuta persona giuridica, denominata "OdV CASA CAMADIO".

La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) successivamente e a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albiano d' Ivrea (TO). Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, potrà avvenire con deliberazione dell'assemblea ordinaria non costituendo modifica statutaria e dovrà essere comunicato entro trenta giorni presso il RUNTS competente.

3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

4. L'associazione non ha scopo di lucro e si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Scopo dell'associazione è quello, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di sostenere le persone bisognose di aiuto nel corpo come nello spirito, senza distinzioni di origine etnica, religione, genere, età. Tale solidarietà si può esprimere in diverse forme quali, a titolo d'esempio: la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno; il superamento di condizioni di emarginazione; la ricerca di una migliore qualità di vita, anche da un punto di vista spirituale; la promozione di iniziative culturali e convegnistiche finalizzate a quanto sopra.

5. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma 4, l'associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività considerate di interesse generale dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e convegnistiche di interesse sociale, di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui l'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- sostegno a persone in stato di difficoltà economico con generi alimentari, vestiario e eventuali altre forme di sussidio economico;
- ascolto e condivisione di situazioni di disagio sociale e psicologico;
- progetto e attuazione di percorsi di reintegrazione sociale;
- organizzazione e gestione di convegni, conferenze, seminari, giornate di studio, aggiornamenti su temi esistenziali, sociali, spirituali, biblici;
- attuazione di percorsi di recupero scolastico individualizzato, pomeridiano per favorire il successo scolastico di soggetti in particolare difficoltà;
- attività editoriale e di pubblicazione di opere, libri, articoli, testi, scritti o redatti sia da associati che da altri autori aventi ad oggetto principali argomenti rientranti negli scopi dell'Associazione
- coltivazione di terreni, sia di proprietà che di terzi per la trasformazione e l'ottenimento di prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione a sostegno dell'attività dell'Associazione;
- animazione educativa di minori;
- ospitalità temporanea di persone, compresi i loro parenti, amici e conoscenti in situazione di bisogno assistenziale in genere anche spirituale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo persola, spontaneo e gratuito.

L'associazione potrà svolgere ogni qualsiasi attività o operazione ritenuta idonea per il perseguimento dello scopo sociale, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Il carattere secondario e strumentale delle dette operazioni dovrà essere attestato dal Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da parte di eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa produzione di idonea documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

(Art.2 - Soci – Ammissione – Recesso - Esclusione)

1. Sono Soci dell'Associazione coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e, con eguali diritti e doveri, istituti, associazioni, società, persone fisiche e giuridiche, sia italiane che estere, che successivamente dichiarino di aderirvi condividendo i valori e gli scopi indicati nell'art. 1 e nello statuto associativo nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato e non inferiore a sette.

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su presentazione del Presidente. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso come regolato dal successivo comma 3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e ne cura l'iscrizione nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa.

3. Con l'ingresso nell'Associazione, il Socio si obbliga ad appartenere all'Associazione per un anno solare oltre a quello dell'ammissione. Qualora intenda recedere dopo tale termine, il Socio dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del termine stesso. In difetto di tale comunicazione, la sua adesione all'Associazione si intenderà rinnovata di anno in anno. Al socio receduto non spetterà alcun compenso o ripetizione di versamenti eseguiti, né potrà vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

4. L'assemblea ordinaria può procedere all'esclusione di un Socio nei seguenti casi:

- a) per inosservanza degli obblighi statutari o quando egli agisca contro gli interessi dell' associazione;
- b) per morosità nel versamento della quota associativa;

c) per altri gravi motivi preventivamente rilevati a giudizio unanime del Consiglio Direttivo.

Contro la delibera di esclusione e salvo che per i casi di cui alla precedente lettera c), l'interessato potrà inoltrare reclamo al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso sospende il provvedimento di esclusione.

Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare la decisione assembleare motivata sul ricorso entro il termine di quindici giorni dall'assunzione della stessa. Tale decisione è inappellabile.

5. Il Socio escluso o receduto decade da tutti i diritti con effetto immediato e non potrà a nessun titolo ripetere i versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

(Art.3 - Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017);
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

(Art.4 - Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario – Tesoriere
- e) l'Organo di controllo, ove obbligatorio nei casi previsti dal Dlgs. 117/2017

(Art.5 - Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota sociale:

-ogni Socio dispone di un voto e può partecipare all'Assemblea direttamente o mediante delega rilasciata ad un altro Socio. Ogni Socio non potrà essere portatore di più di tre Associati nelle Associazioni con meno di cinquecento soci e più di cinque Associati nelle Associazioni con più di cinquecento soci.

Gli Associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica / telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa;
- b) esaminare proposte di modifica del presente statuto e decidere in merito;
- c) nominare - tra i Soci - il Presidente, il Segretario — Tesoriere, i restanti membri del Consiglio Direttivo;
- d) esaminare, per l'approvazione o meno, i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'Associazione.

3. L'Assemblea si riunisce in Italia anche in un luogo diverso da quello della sede dell'Associazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure ne sia presentata richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata/ mail con ricevuta/fax spedita almeno otto giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine di giorno, del luogo della riunione e dell'ora della prima convocazione. • In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante mail con ricevuta/fax spediti almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in assenza di questi, dal Segretario — Tesoriere e, in mancanza, da altro Consigliere designato dall'Assemblea medesima.

7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

(Art.6 - Assemblea ordinaria dei soci)

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentanti.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;
 - Discute ed approva i programmi di attività;
 - Elegge tra i soci i component del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - Delibera sull'esclusione dei soci
 - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al su esame dal Consiglio Direttivo ed attributi dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo stuto alla sua competenza
 - Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dell'associazione stesso.
 - Determina i limiti della spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che presentano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 comma 6 dello Statuto;
 - Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

(Art.7 - Assemblea straordinaria dei Soci)

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.5.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

(Art.8 - Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, eletti dall'Assemblea, scelti tra i Soci.

Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Segretario-Tesoriere.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, nominando i nuovi Consiglieri tra i Soci.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che delibererà sulla conferma o meno degli stessi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Revisore Legale, ove esistente o in caso di sua assenza da due associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario oppure ne giunga richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita cinque giorni prima o, in caso di urgenza, mediante fax o mail inviati due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza.

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) redigere eventuali regolamenti normativi da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare all'unanimità l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;

f) pronunciarsi sulla esclusione dei Soci;

g) determinare la misura della quota annuale di associazione;

- h) su proposta del Presidente, decidere circa l'assunzione del personale e di collaboratori stabilendo tipo di rapporto, durata compensi ed emolumenti;
 - i) decidere sull'accettazione di contributi all'Associazione e sull'opportunità di svolgere studi e ricerche sempre che tali attività rientrino nella sfera di interessi e nel quadro dei programmi dell'Associazione;
 - j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private;
 - l) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata, dalla legge o dal presente statuto, all'Assemblea o ad altri Organi dell'Associazione.
3. E' consentita la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in audio/video conferenza.

(Art.9 - Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea fra i Soci e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo di appartenenza.
- Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, sovrintende all'attuazione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, alla amministrazione della Associazione e all'adozione di tutti i provvedimenti per lo svolgimento dell'attività associativa.
- Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.
- Il Presidente ottempera ad ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e può compiere tutti gli atti — non demandati dallo Statuto ad altri Organi — che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione.
- Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
- Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - c) curare l'osservanza dello statuto, proponendo eventuali modifiche qualora si renda necessario;
 - d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
 - e) nominare Delegati e Procuratori per il compimento di singole operazioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge e del presente Statuto;
 - f) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

(Art.10 - Segretario — Tesoriere)

1. Il Segretario — Tesoriere, nominato fra i Soci dal Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio consuntivo.
2. In assenza del Presidente, il Segretario — Tesoriere ne svolge temporaneamente le funzioni.

(Art.11 - Organo di controllo)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2 e comma 4, del Dlgs 117/2017 l'associazione provvede a nominare un organo di controllo, anche monocratico.
2. L'esercizio delle funzioni dell'organo di controllo è regolato dall'art.30 del Dlgs 117/2017

(Art.12 - Entrate e patrimonio dell'Associazione)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) le quote associative
 - b) il ricavato di manifestazioni organizzate dall'Associazione o alle quali l'Associazione partecipa
 - c) ogni altra entrata (donazioni, lasciti, erogazioni) a favore dell'Associazione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) gli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio
 - b) gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
3. La gestione delle entrate e del patrimonio sociale, nonché la tenuta dei libri contabili, sono affidate al Segretario — Tesoriere.

(Art.13 - Scritture contabili e libri sociali)

1. Per quanto riguarda le scritture contabili l'Associazione si attiene alle prescrizioni degli art. 13 e 14 del Dlgs 117/2017.
2. L'Associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
 - il libro dei volontari;

(Art.14 - Esercizi Sociali — Bilancio - Utili)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2022.
2. Il Consiglio Direttivo predispone — entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio — il bilancio consuntivo e le previsioni di bilancio per l'anno successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica , patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura del Comitato Direttivo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

(Art.15 - Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità, i termini e con le maggioranze di cui al precedente articolo 7, comma 2, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale.

3. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

(Art.16 - Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di associazioni riconosciute persone giuridiche previste dal Codice civile, nonché dal Dlgs 117/2017 e relativi decreti attuativi.

All'originale firmato:

Enzo Bianchi

Franco Biglino

Gabriella Boeri

Paola Bosa

Maria Teresa Calloni

Pierangela Peila

Anna Maria Edera

Pietro Rondano Notaio

Registrato a Vercelli in data 17 maggio 2022 al n. 2858 Serie 1T